

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELL'ASSOCIAZIONE CRISCI RANNI**



Il giorno 17 Novembre 2022, alle ore 18,30 presso la sede dell'Associazione Crisci ranni, in Modica (Rg), Via Fontana s.n. a seguito di formale convocazione degli associati dell'associazione Crisci Ranni effettuata ai sensi di legge e di statuto secondo quanto disposto dall'art. 8 dello statuto.

Sono presenti oltre alla Presidente Ficili Enrica e alla Vice presidente Garofalo Barbara anche i signori consiglieri Assenza Maria, Nigro Maria Antonietta, Sammito Fabio, nonché un numero di associati pari a n. 18 su 21 di cui 6 per delega, come da foglio presenze conservato fra gli atti dell'Associazione.

Il Presidente, prendendo atto delle presenze, dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma straordinaria e valida a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche statutarie ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

L'Assemblea nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta la Signora Assenza Maria

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente dà avvio all'Assemblea illustrando come l'Associazione abbia la necessità di provvedere all'adeguamento del proprio statuto rispetto ai requisiti richiesti dal D.lgs. n. 117/2017 al fine di renderlo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto. Questo permetterà all'Associazione di potersi iscrivere al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito dell'avvenuta operatività.

Il Presidente ricorda che L'Associazione, pur essendo stata costituita con uno statuto conforme alla normativa delle ONLUS di Promozione Sociale, di fatto non ha ancora richiesto formalmente nessuna iscrizione negli appositi registri. Questa condizione specifica ha richiesto dunque la predisposizione di uno statuto in grado di rispondere ai requisiti richiesti dal D.lgs. n. 117/2017, al fine di iscriversi come Ente del Terzo Settore generico, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS.

Il Presidente informa che l'adeguamento statutario non ha modificato nel merito scopo, finalità e attività dell'Associazione, preservando la missione e la visione dell'ente. È quindi proposta l'approvazione di un nuovo statuto, il quale permetterà l'iscrizione al RUNTS, permettendo all'Associazione di beneficiare di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente.

È letto integralmente lo statuto proposto quale modifica di quello attuale e ne sono esaminati i singoli articoli.

Il Presidente ricorda che, con l'iscrizione all'interno del RUNTS a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, l'Associazione si qualificherà come Associazione - Ente del Terzo Settore ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'Associazione di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo del terzo settore.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

- approvare il nuovo statuto dell'Associazione, posto in Allegato A al presente verbale;
- approvare la proposta del Presidente di provvedere, con il nuovo statuto, all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore alla specifica sezione "Altri Enti del Terzo Settore", la quale all'ingresso del Registro assumerà la qualifica di Associazione Ente del Terzo Settore ed utilizzerà, nei confronti dei rapporti con i terzi, la relativa qualifica sintetizzata anche con l'acronimo ETS;
- autorizzare il Presidente ad ogni atto ordinario e straordinario richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 19,30.

La Presidente *Farina Fici*

Il Segretario *Marco Inverso*



Salvatore Pacifico (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Emilio Garofalo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CRISCI RANNI - Ente del Terzo Settore"
Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita l'Associazione denominata:

"CRISCI RANNI"

siglabile, ove consentito, "CRISCI RANNI ETS" (di seguito "Associazione").

1.2. L'ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 2. - SEDE

2.1. L'Associazione "CRISCI RANNI - Ente del Terzo Settore" ha sede nel Comune di Modica (RG).

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

2.3. Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione si ispira al messaggio cristiano e alla significativa figura di don Pino Puglisi con l'impegno a condividere in particolare i valori della cittadinanza, della solidarietà, della giustizia sociale, della legalità e della pace. L'Associazione ha lo scopo di generare percorsi ad alto contenuto relazionale e educativo in rete con altri soggetti del terzo settore e con le istituzioni, al fine di creare coesione sociale.

Lo scopo è dunque la costruzione di un'infrastruttura sociale, fondamentale quale garanzia di democrazia e giustizia sociale, pari opportunità e riduzione delle disuguaglianze. Si propone, inoltre, di favorire elaborazioni e momenti culturali che aiutano la crescita della cittadinanza attiva e della solidarietà sociale ed economica.

3.2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:

- i. promuovere la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;
- ii. promuovere la coesione e la infrastrutturazione sociale, con particolare attenzione all'animazione di strada, alle reti di vicinato, alla lettura del territorio e della storia;
- iii. sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della giustizia sociale, ed in particolare dell'agio e del disagio



giovanile (compresa la dispersione scolastica o le dipendenze), dell'emarginazione degli anziani, dell'integrazione dei disabili;

- iv. promuovere processi di inclusione sociale e in particolar modo di quanti, singoli e famiglie, vivono in situazione di temporanea difficoltà, integrando aspetti sociali e sanitari;
- v. promuovere la cultura del rispetto e dell'accettazione del prossimo, in ottica multiculturale;
- vi. promuovere attività culturali, sportive e ricreative che aiutino l'inclusione;
- vii. promuovere attività di orientamento, di inserimento e di promozione del lavoro giovanile;
- viii. promuovere Patti educativi che mettano insieme istituzioni, scuole, associazionismo nella ricerca del bene comune e dei valori della crescita personale e comunitaria;
- ix. promuovere nell'ambito del territorio il volontariato e una mentalità di solidarietà;
- x. promuovere attività di ricerca e formazione;
- xi. educare al rispetto dell'ambiente;
- xii. promuovere azioni per uno sviluppo sostenibile.

3.3. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle seguenti attività di interesse generale:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice.
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.4. In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità



istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale, al fine di renderla più attenta alle difficoltà delle persone e più capace di affrontare i problemi attraverso la partecipazione di tutti;
- attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione per l'affermazione dei loro diritti e la promozione della loro dignità e della coesione sociale;
- attività di prevenzione per quanto riguarda difficoltà d'inserimento scolastico, organizzazione razionale del tempo libero, sviluppo e potenziamento delle capacità creative attraverso gestione di ludoteche e di attività sportive e ricreative;
- gestione di attività di laboratorio, animazione su strada per minori e famiglie a rischio di devianza sociale;
- realizzazione di momenti culturali d'incontro, seminari e convegni;
- gestione di centri studi e centri di prossimità per l'attività di prevenzione e promozione;
- attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- promozione dell'esperienza del Servizio Civile Volontario e dell'anno di volontariato sociale come scelte esemplari di condivisione e d'impegno per la pace;
- educazione alla valorizzazione e al rispetto delle risorse ambientali;
- promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati, sensibilizzando una maggiore partecipazione ed integrazione.

3.5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

3.6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

26/3/

20

GA
ME

10

HA

W

1



e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

7.2. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.3. Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

7.4. Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

7.5. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

7.6. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

8.1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

8.2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

8.3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Lef', 'BF', 'GA', 'am', 'HS', 'AF', 'H', 'K', 'A', and 'J'.

sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 9. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

9.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10. - ASSOCIATI

10.1. Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

10.2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

10.3. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

10.5. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10.7. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11. - DIRITTI ED OBBLIGHI

Presenza delle Entrate - n. 1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

11.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 12. CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

12.1. La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

12.2. La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

12.3. Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

12.4. La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

12.5. L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

12.6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

ART. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre.

13.2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

13.3. L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei



[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
Top: Large signature
Below: J, GC, EM, and several other initials and marks.

seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

13.4. La nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea. I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

13.5 In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo consigliere.

ART. 14. - ORGANI DEL CONSIGLIO

14.1. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

14.2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

14.3. Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 15. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

15.1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

15.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

15.4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. - POTERI DEL CONSIGLIO

16.1. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Circular stamp: "Associato"]

spesa;

- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

16.2. Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

16.3. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 17. - POTERI DEL PRESIDENTE

17.1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

17.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

17.3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

17.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

17.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Segretario

ART. 18. - POTERI DEL SEGRETARIO

18.1. Il segretario gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese

19 - Direzione Pr.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'L', 'B', 'G', 'C', 'A', 'S', 'D']

o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 22. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

22.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

22.2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

22.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

22.4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

23.1. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Organi di Controllo

ART. 24. - NOMINA E REQUISITI

24.1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

24.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

24.3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

24.4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 25. - POTERI

25.1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

25.2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'JH', 'BJ', 'GA', 'an', 'HJ', 'FA', 'HA', 'AP', 'H', 'a', and 'J'.

Heh
By

~~GA~~
GA
Pm

14

HA
NY
BY

9

- ### Degli Organi associativi

ART. 28. - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

28.2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

ART. 29. - VOLONTARI

29.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità



e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

29.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

29.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

29.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

29.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

29.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

29.7. L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

29.8. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 30. - LAVORATORI

30.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Scioglimento

ART. 31. - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

31.1. Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea.

31.2. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

ART. 32. - CLAUSOLA ARBITRALE



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'B', 'G', 'M', 'H', 'F', 'M', 'C', 'S', and 'D'.

3 57 06/02/2023

0,00 **TX323L000057000KB**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TX3